



# COMUNE DI MULAZZANO

## NUOVA PROCEDURA PER L'AGIBILITA' DEGLI EDIFICI - LA "SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'"

A partire dall' 11 dicembre 2016, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25.11.2016 SCIA 2, il certificato di agibilità viene sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità.

In suindicato decreto apporta, infatti, rilevanti modifiche al testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001) e in particolare in tema di agibilità degli edifici.

La disciplina sul rilascio del certificato di agibilità viene sostituita dalla "Segnalazione certificata di agibilità", che supera pertanto ogni altra forma di acquisizione dell'agibilità (certificato/attestazione).

Ai fini dell'agibilità, entro **15 giorni dall'ultimazione dei lavori** di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o il successore o avente causa, trasmette allo Sportello unico per l'edilizia la Segnalazione Certificata di Agibilità per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (esclusi interventi di attività edilizia libera).

La mancata o tardiva presentazione della Segnalazione certificata di agibilità comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00

Per la presentazione della "Segnalazione certificata di agibilità" avvalersi dell'apposito modello (reperibile nella sezione modulistica - ufficio tecnico) debitamente compilato e sottoscritto e accompagnato dai seguenti documenti:

- a) attestazione del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato, che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
- b) certificato di collaudo statico se non già depositato, ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001 ovvero per gli interventi di cui al comma 8bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore lavori (fac-simile nei moduli);
- c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 77 e nonché all'art. 82 del DPR 380/2001 (contenuto nell'asseverazione del tecnico)

- d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- e) dichiarazione/i dell'impresa/e installatrice/i, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente, ovvero, ove previsto, certificato di collaudo (ai sensi del DM 37/2008).

La presentazione della Segnalazione certificata di agibilità al momento è gratuita, fino alla determinazione da parte dell'amministrazione dell'importo per diritti di segreteria.

L'utilizzo dell'immobile può avvenire dalla data di presentazione della "Segnalazione certificata di agibilità" corredata dalla documentazione sopra descritta.

La segnalazione certificata può essere presentata anche per agibilità parziali, che riguardino:

- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, che sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

In entrambi i casi l'accesso alle unità immobiliari dichiarate agibili dovrà avvenire in piena sicurezza senza commistioni con la parte ancora adibita a cantiere; la segnalazione andrà corredata da una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per le parti non ultimate.

Sulle segnalazioni certificate di agibilità potranno essere effettuati controlli, comprensivi di sopralluoghi al fine di verificare le opere realizzate.

Per le attività produttive rimane vigente la "dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche" ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1/2007.

Il Funzionario tecnico  
Arch. Ricciardo Calderaro Carmela